



Congedi parentali e indennità giornaliera di malattia per gli iscritti alla Gestione separata Inps

a cura di Antonio Positino – Funzionario della Direzione Generale Inps*

L'art.24, co.26 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (c.d. decreto Salva Italia) così come convertito nella L. 23 dicembre 2011, n.241, ha previsto l'**estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'indennità giornaliera di malattia e del trattamento economico per congedo parentale in favore di tutti i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.** Sull'argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interpello [n.42 dell'11 novembre 2011](#), ha stabilito, in linea con la ratio dei recenti interventi legislativi in argomento, che i trattamenti economici dianzi detti devono essere estesi in favore di tutti i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla citata Gestione separata. L'Inps, con [messaggio n.4143 del 7 marzo u.s.](#) ha fornito le prime delucidazioni sull'argomento specificando che per i nuovi beneficiari trovano applicazione le disposizioni già fornite dall'Istituto con la circolare n.137 del 21 dicembre 2007, per quanto attiene ai periodi di congedo parentale e con la circolare n.76 del 16 aprile 2007, relativamente alle prestazioni della malattia.

L'evoluzione normativa e la prassi

Per effetto del combinato disposto delle disposizioni normative e di prassi succitate, dal 1° gennaio 2012, l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale di cui all'art.1, co.788, della L. del 27 dicembre 2006, n.296 sono estese anche in favore dei professionisti e di tutti i collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps, istituita ai sensi dell'art.2, co.26, della L. 8 agosto 1995, n.335, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Nel messaggio di cui si argomenta, l'Istituto di previdenza specifica che l'estensione disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutte le "categorie assimilate ai lavoratori a progetto" (art.1, co.788, della L. 296 del 27 dicembre 2006) deve intendersi riferita a tutte le categorie di lavoratori con committente per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Di conseguenza, non trovano più applicazione le indicazioni fornite dallo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n.12768 del 22 maggio 2007; con tale messaggio si fornivano le disposizioni pratiche per la liquidazione in tempo reale delle prestazioni economiche temporanee ai collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata specificando che i destinatari dei benefici in parola sono, secondo l'interpretazione letterale della legge, solo i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori "a progetto".

Pertanto, non sono più da considerarsi escluse, dall'applicazione dei benefici di cui trattasi, le seguenti categorie "tipiche" ovvero: amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società,

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

nonché i professionisti, i titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all'articolo 2222 del codice civile, i venditori “porta a porta”, gli associati in partecipazione e i soggetti che svolgono “prestazioni occasionali” (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente).

MESSAGGIO INPS N.4143 DEL 7 MARZO 2012

L'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale sono estese, dal 2012, in favore dei liberi professionisti e, dal 2007, in favore di tutti i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Alle suindicate categorie di lavoratori, sino ad oggi escluse dalla tutela in esame, trovano applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n.137 del 21 dicembre 2007 - per quanto attiene ai periodi di congedo parentale - e la circolare n.76 del 16 aprile 2007 - relativa alla prestazione previdenziale della malattia.

L'Inps provvederà a gestire tutte le istanze non ancora evase e i ricorsi ancora pendenti presentati dal 1° gennaio 2007 dalle categorie di lavoratori indicate con l'interpello ministeriale.

L'indennità di degenza e di malattia

Tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps hanno diritto all'indennità di degenza e all'indennità di malattia. Analizziamole nel dettaglio.

INDENNITÀ DI DEGENZA

Spetta a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, istituita ai sensi dell'art.2, co.26, della L. 8 agosto 1995, n.335, purché:

- non siano titolari di pensione,
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, nel caso di degenza ospedaliera (la giornata di day-hospital è equiparabile a giornata di ricovero e quindi indennizzabile secondo le modalità e le misure illustrate nel prosieguo) e limitatamente alle giornate di ricovero, una indennità di degenza per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

L'indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art.2, co.18, della citata L. n.335/95, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Per le **degenze iniziate nell'anno 2011**, l'indennità, calcolata su € 256,50, (€ 93.622,00 diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- € 20,52 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- € 30,78 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 41,04 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Per le **degenze iniziate nell'anno 2012**, l'indennità, calcolata su € 263,50, (€ 96.149,00 diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- € 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- € 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 42,14 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata all'Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.

INDENNITÀ DI MALATTIA

Anche l'indennità di malattia spetta, oggi, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps. Per le malattie insorte a partire dal 1° gennaio 2007, è prevista una indennità giornaliera di malattia per gli eventi morbosi di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare) e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare. La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera (vedi sopra). Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art.2, co.18, della L. n.335/95 valido per l'anno di inizio della malattia.

Per le **malattie iniziate nell'anno 2011**, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a € 93.622,00, l'indennità sarà calcolata su € 256,50 (€ 93.622,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- € 10,26 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- € 15,39 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- € 20,52 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Per le **malattie iniziate nell'anno 2012**, anno nel quale il massimale contributivo è risultato pari a € 96.149,00, l'indennità sarà calcolata su € 263,50 (€ 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- €10,53 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- €15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- €21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Il lavoratore è tenuto ad inviare all'Inps (on-line) e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal medico curante. In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato. Gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni non saranno indennizzati, quelli di durata di almeno 4 giorni, le continuazioni e le ricadute di tali eventi daranno luogo ad indennizzo per l'intera durata dell'evento compresi i primi tre giorni. Tali lavoratori saranno assoggettati al controllo dello stato di malattia e dovranno rispettare le fasce orarie di reperibilità (10 – 12 e 17 - 19). Le visite di controllo potranno essere disposte solo dal committente in caso di malattia di durata inferiore ai 4 giorni. L'indennità di malattia a tali lavoratori è autonoma e aggiuntiva a quella di degenza ospedaliera. Per avere diritto alla indennità di malattia il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all'Inps entro un anno dalla fine dell'evento. La prestazione viene pagata direttamente dall'Inps.

INDENNITÀ DI MALATTIA

L'indennità di malattia spetta ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata Inps, purché non pensionati e non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria.

Per ottenere l'indennità è necessario:

- ✓ avere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia;
- ✓ avere, nell'anno solare che precede l'inizio della malattia,
- ✓ un reddito individuale da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge.

L'indennità spetta per un periodo **massimo di 61 giorni** nell'anno solare ed è commisurata al massimale contributivo dell'anno in cui ha avuto inizio la malattia.

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera

L'indennità di malattia si calcola applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento.

Tali percentuali si applicano nel modo seguente:

- il 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi;
- il 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi;
- l' 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi.

IL CONGEDO PARENTALE

Alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata e tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50% e, per i periodi successivi al 7 novembre 2007, dello 0,72%, spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino. Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se non pensionati. Il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso:

- un rapporto di lavoro ancora in corso;
- l'effettiva astensione dall'attività lavorativa (non è possibile per tali lavoratori proseguire l'attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell'indennità per congedo parentale, né possono intraprendere nello stesso periodo una nuova attività lavorativa sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma).

Il requisito minimo per vedersi riconoscere il diritto alla indennità di maternità è l'accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile per maternità e, nel caso di adozione e affidamento, nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione o affidamento nazionale, ovvero la data di ingresso del minore in Italia, in caso di adozione o affidamento internazionale. Alla madre spetta il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile. Relativamente al padre, il requisito minimo per il diritto alla indennità di cui si tratta è l'accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'insorgenza delle seguenti situazioni previste per il riconoscimento alla indennità di paternità:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio ;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta (in questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è quello percepito nei 12 mesi precedenti l'ingresso in famiglia del minore).

Anche al padre spetta il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, percepito nei 12 mesi precedenti l'insorgenza del diritto derivante dalla morte o da grave infermità della madre, dall'abbandono del figlio da parte della madre ovvero dall'affidamento esclusivo del minore al padre. La durata dell'indennità di cui si argomenta è pari a tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di parto plurimo si ha diritto a 3 mesi per ogni figlio entro il 1° anno di vita. La domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo, in caso contrario saranno indennizzabili soltanto i periodi successivi alla presentazione della domanda. I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto che alla determinazione della misura della pensione.

CONGEDO PARENTALE

L'articolo 1, co.788 della L. 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) ha previsto la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il congedo parentale spetta solo se tali lavoratori non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non sono pensionati.

Non spetta **per i parti o gli ingressi in famiglia intervenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007.**

Per avere diritto all'indennità per congedo parentale è necessario che alle lavoratori risultino accreditate almeno tre mensilità di contributi (contribuzione maggiorata della percentuale dello 0,72%) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile per maternità (per i padri, nei 12 mesi precedenti l'inizio delle situazioni previste per il riconoscimento dell'indennità di paternità: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio ecc.)

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La prestazione, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.